

PROFESSIONI

Il consulente tecnico d'ufficio nel processo civile

Il ruolo e i compiti

di Armando Urbano

Il consulente tecnico d'ufficio (in sigla CTU) viene nominato ogni qualvolta si renda necessario dirimere questioni, su una specifica materia, delle quali il magistrato non ha competenza specifica o quando l'oggetto della lite implichi questioni non risolvibili in base alle nozioni di comune esperienza. È quindi un soggetto qualificato e specializzato, nella materia per la quale gli viene conferito l'incarico, nominato al fine di redigere un elaborato peritale utile per consentire al giudice di analizzare, valutare e decidere su alcuni aspetti della controversia. La sua funzione è regolata dal codice di procedura civile, dal codice di procedura penale e dal codice deontologico.

Riferimenti normativi

- Artt. 61-64, 191-201, c.p.c.
- Artt. 13-24, 89-92, disp. att. c.p.c.
- Artt. 225, 226, 230, 359, 360, 501, 502, 510, c.p.p.

NOMINA DEL CTU

Il consulente tecnico d'ufficio è un ausiliario del giudice, indipendente dalle parti, particolarmente esperto in una specifica materia (medico/chirurgica, industriale, commerciale, agricola, bancaria, assicurativa), che ha il compito di fornire al giudice una regola scientifica o tecnica, oppure una conoscenza, utile per dirimere una controversia.

In virtù dell'art. 61, secondo comma, c.p.c., al giudice viene imposta la nomina di persone iscritte **nell'albo dei CTU** di cui all'art. 13 disp. att. c.p.c.

Al professionista è consentita l'iscrizione ad un solo albo (es. quello della propria città), ed è riservata a tutti coloro che posseggono competenza tecnica nelle specifiche materie e risultano iscritti nei rispettivi ordini professionali.

La nomina di persone non iscritte nell'albo del Tribunale è possibile, ma subordinata all'indicazione dei motivi e al parere del Presidente del Tribunale; l'inosservanza delle predette norme non produce nullità processuali.

Nel caso di particolare delicatezza o complessità delle indagini da compiersi, oppure quando sono richiesti diversi tipi di competenza professionale, il giudice può nominare più consulenti (art. 191, comma 2, c.p.c.).

Il consulente viene nominato mediante ordinanza del Giudice istruttore il quale fissa l'udienza di comparizione del CTU per raccogliere il giuramento, formulare il quesito e conferire l'incarico; la richiesta di nomina del CTU può scaturire sia mediante richiesta di una delle parti in causa, ma anche per iniziativa del Giudice.

La convocazione per l'affidamento dell'incarico, nella quale saranno indicati la data e l'ora dell'udienza, il nome del Giudice di riferimento, il numero del registro generale e i nomi delle parti, viene notificata mediante Ufficiale Giudiziario; nel caso in cui alla convocazione sia allegata l'ordinanza che dispone la CTU, potrebbe anche essere già indicato il quesito per il CTU.

Attenzione I requisiti che il CTU deve possedere sono:

- una pratica professionale provata e incontestabile;
- buona conoscenza della procedura giudiziaria;
- buona capacità di analisi e di sintesi;
- sensibilità alle relazioni umane;
- il costante aggiornamento;
- integrità e l'imparzialità;
- indipendenza nel giudizio.

GIURAMENTO

Il giuramento del CTU solitamente viene prestato all'udienza al momento del conferimento dell'incarico, ma può essere prestato successivamente fino al deposito della perizia.

Il giuramento consiste nel rispondere "lo giuro" alla seguente formula enunciata dal giudice: *"giura di bene e fedelmente assolvere al compito affidatogli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità?"*

Successivamente il CTU appone la propria firma per accettazione dell'incarico sul verbale d'udienza.

La mancata apposizione da parte del consulente tecnico d'ufficio della propria firma nel verbale dell'udienza, nella quale lo stesso presta il giuramento, costituisce una mera irregolarità.

Nel caso di chiarimenti o di nuovi accertamenti, anche in grado di appello, il consulente non è tenuto a rinnovare il giuramento.

All'udienza fissata per il giuramento e il conferimento dell'incarico, oltre a ricordare al consulente l'importanza delle funzioni e a ricevere il giuramento di rito, il Giudice assume ulteriori provvedimenti quali:

- determina d'ufficio (nella prassi però lo fa il consulente) la data, l'ora e il luogo d'inizio delle operazioni peritali; qualora non fossero fissati durante l'udienza, il consulente provvederà mediante invio alle parti di una raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata;
- formula il quesito (che potrebbe essere più di uno);
- autorizza il CTU al ritiro dei fascicoli di parte ovvero copia di atti del fascicolo d'ufficio;
- assegna il termine per l'invio alle parti costituite della bozza dell'elaborato peritale, fissa il termine per le eventuali osservazioni alla bozza da parte di quest'ultime e fissa la data per il deposito della relazione peritale definitiva contenente le risposte e i chiarimenti alle osservazioni delle parti;
- conferisce l'incarico al fine di esperire il tentativo di conciliazione tra le parti;
- provvede sulla richiesta di proroga, ove il termine non sia già scaduto, del termine per la nomina dei consulenti di parte;
- autorizza, su richiesta del consulente, l'uso del mezzo proprio o la collaborazione di coadiutori;
- provvede sulla richiesta di proroga di deposito dell'elaborato peritale;
- accorda un eventuale acconto sul compenso o un fondo spese.

ASTENSIONE

L'accettazione dell'incarico è obbligatoria per il professionista che sia iscritto in un albo (cfr. art. 63 c.p.c.); il rifiuto o la mancata esecuzione dell'incarico costituisce reato e illecito disciplinare, salvo che non ricorra un'ipotesi di astensione riconosciuta dal Giudice.

Il consulente scelto tra gli iscritti in un Albo, se ritiene di doversi astenere, deve presentare un ricorso di astensione **almeno tre giorni** prima dell'udienza di comparizione, al contrario il consulente non iscritto all'Albo ha la facoltà di non accettare l'incarico, anche se ha l'obbligo di denunciare tale volontà al magistrato che lo ha designato e di astenersi ove ne ricorrano i presupposti.

RICUSAZIONE

Le parti possono contestare la nomina del CTU mediante istanza di ricsuzione.

QUESITO

Il quesito, che può essere anche più di uno, viene formulato liberamente dal giudice che può decidere se accordare le richieste formulate dai difensori negli atti di causa o meno.

È fondamentale che il quesito sia chiaro e ben circostanziato perché il CTU potrà redigere un buon elaborato peritale solo se il quesito è esplicito e non dà adito ad interpretazioni dubbie.

Qualora il CTU ritenga che il quesito posto sia poco chiaro o debba essere corretto e/o integrato, deve presentare apposita istanza al Giudice istruttore spiegando le ragioni che lo hanno portato a tale richiesta.

A sua volta il giudice potrà decidere se integrare o meno il quesito.

Esempio istanza integrazione/correzione del quesito

Tribunale di
All'Ill.mo Sig. Giudice Dott.
Procedimento civile di cui al R.G.C. n. 0000/00
ROSSI MARIO, parte attrice
c o n t r o
BIANCHI ANDREA, parte convenuta

Istanza per correzione / integrazione / chiarimento quesito

Il sottoscritto Dott. incaricato dalla S.V.III.ma quale CTU nella procedura giudiziaria in epigrafe nella udienza del con conferimento al seguente quesito..... (*indicazione del quesito*)

PREMESSO CHE

il detto quesito risulta errato, incompleto, non chiaro (*spiegare brevemente le ragioni*)

CHIEDE

alla S.V. III.ma di voler disporre in merito.

Con osservanza

Dott.

NOMINA DEI CONSULENTI TECNICI DI PARTE (CTP)

Qualora le parti non abbiano provveduto a nominare consulenti tecnici di propria fiducia nell'udienza di conferimento dell'incarico, il giudice deve assegnare alle parti un termine entro il quale devono provvedere a tale facoltà, che nella prassi avviene entro il giorno di inizio delle operazioni peritali.

ESECUZIONE DELL'INCARICO

Il consulente d'ufficio dovrà dapprima esaminare i fascicoli di parte e le copie dei verbali di causa, ritirati all'atto del conferimento dell'incarico. Successivamente, qualora lo ritenesse opportuno, dovrà compiere tutte le indagini che ritiene opportune presso gli uffici competenti, munendosi di preventiva autorizzazione del giudice se si tratta di uffici pubblici, sempre che non sia stata già conferita all'atto della nomina.

L'esecuzione dell'incarico è personale e non può essere delegata a terzi ma il consulente può avvalersi di collaboratori per l'espletamento di operazioni materiali, accessorie e strumentali ma assumendone la responsabilità verso le parti e verso il Giudice.

Il consulente deve avviare le operazioni peritali nel giorno nell'ora e nel luogo indicati nel verbale di udienza o che è stato comunicato alle sole parti costituite (non deve effettuare alcuna comunicazione nei confronti delle parti contumaci).

Esempio verbale inizio operazioni peritali

TRIBUNALE CIVILE DI

Giudice Relatore: Dott.

Causacontro.....

R.G.

VERBALE DELLE OPERAZIONI PERITALI

Oggi,, alle ore, in, presso lo studio del Dott., consulente tecnico del Giudice, sono iniziate le operazioni peritali da far constatare col presente verbale anche ai sensi degli artt. 194, co. 2, e 195, co. 2, cod. proc. civ.

Il C.T.U. chiama a fungere da segretario della riunione per la necessaria verbalizzazione, dipendente del proprio studio.

Risultano presenti

Risultano assenti, ma regolarmente convocati nell'udienza del

Si ricorda che il termine, assegnato dal G.U. per il deposito dell'elaborato, è di giorni a partire dalla data di inizio delle operazioni peritali.

Il CTU, nel termine assegnato, dovrà trasmettere la propria relazione alle parti costituite e le stesse entro il termine di giorni dovranno trasmettere al consulente le eventuali osservazioni sulla relazione.

Il CTU avrà l'ulteriore termine di giorni, dalla ricezione delle osservazioni delle parti, per depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione delle stesse osservazioni.

Il CTU informa le parti che le corrispondenze avverranno preferibilmente a mezzo posta elettronica o fax.

Si riportano per comodità i rispettivi indirizzi:

Avv. _____, PEC: _____ - fax: _____

Dott. _____, PEC: _____ - fax: _____

Vengono quindi esaminati gli atti, ritirati dal C.T.U. il giorno dell'udienza e nello specifico

Il C.T.U. legge i quesiti formulati dal G.I.:

Il CTU chiede ai presenti se vi siano problemi interpretativi in merito a quanto richiesto dal giudice ottenendo risposta negativa (oppure verbalizzare quanto dichiarato dalle parti presenti).

Il CTU individua la seguente metodologia di lavoro:

- esecuzione dei conteggi secondo le istruzioni del giudice;
- eventuale discussione sulle operazioni dubbie o per le quali è necessaria un'indagine interpretativa più approfondita.

Alle ore la riunione è terminata.

Il presente verbale dell'inizio delle operazioni peritali si compone di N. (.....) pagine.

Copia di questo verbale, sottoscritto dai presenti, è consegnato agli stessi, mentre l'originale è conservato dal CTU.

Letto sottoscritto e firmato.

- **Attenzione** Il CTU prima di depositare l'elaborato peritale, può convocare le parti al fine di espletare un **tentativo di conciliazione** così come previsto dall'art. 198, comma 1, c.p.c. Qualora le parti giungano a un accordo, si redige processo verbale di conciliazione che viene sottoscritto dalle parti e dal consulente e successivamente inserito nel fascicolo d'ufficio; tale fattispecie trova applicazione soltanto quando la causa abbia a oggetto una controversia di natura contabile. Tale documento ha natura di scrittura privata ma il giudice gli attribuisce, con decreto, efficacia di titolo esecutivo.

Esempio verbale di conciliazione

VERBALE DI CONCILIAZIONE

Oggi....., alle ore.....avanti il Dott. consulente tecnico d'ufficio, nella causa RG n./....., tra contro, sono presenti:

PREMESSA

Tra le parti pende innanzi la causa iscritta al n.RG - promossa da (con gli avvocati) con atto di citazione notificato al in data

Con detta citazione ha chiesto la condanna al pagamento in favore di delle seguenti somme di denaro:

€ quale

€ complessivi, oltre accessori, per spese

Le parti, pur mantenendo e ribadendo ognuna le proprie posizioni sostanziali e processuali e disconoscendo quelle avversarie, intendono ora addivenire a un componimento bonario del contenzioso de quo, ponendo definitivamente fine alla controversia, la quale viene regolata, a ogni effetto, unicamente ed esclusivamente dalla presente scrittura.

CONDIZIONI

Tutto ciò premesso, le parti conciliano e transigono la controversia di cui in premessa, stabilendo concordemente quanto di seguito.

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente verbale di conciliazione giudiziale.
 2. con la firma del presente accordo e il versamento della somma di cui al punto 4, in ragione di quanto previsto al successivo punto 4), a definizione e saldo di ogni preteso debito, dichiara di non aver più nulla a pretendere da, ritenendo estinta ogni obbligazione dello stesso, per i fatti di cui è causa nei procedimenti indicati nella premessa.
 3. versa a la somma di Euro (...../00) a mezzo assegno circolare, assegno della cui ricezione dà la quietanza con questo atto, salvo buon fine del medesimo.
 4. Con l'incasso, del suddetto importo di Euro00 (...../00) non avrà più nulla a pretendere da a nessun titolo, motivo e/o ragione in quanto
 5. Le parti rinunciano reciprocamente agli atti del processo pendente innanzi- R:G:; accettando la rinuncia avversaria, essendo la vertenza conciliata con il presente verbale, a spese compensate.
 6. Le spese dell'imposta di registro e bollo del verbale di conciliazione saranno a esclusivo carico di, così come qualsiasi altra obbligazione tributaria a questo atto collegata;
- Si sottoscrivono i difensori delle parti per rinuncia alla solidarietà prevista dall'art. 68 L.P.F.

Esempio istanza di revoca d'incarico per avvenuta conciliazione

Tribunale di
Ill.mo Sig. Giudice Dott.

Procedimento civile di cui al R.G.C. n. 0000/00
tra le parti:

....., parte attrice

c o n t r o

....., parte convenuta

Istanza di revoca d'incarico per avvenuta conciliazione

Il sottoscritto Dott., nominato CTU nella procedura giudiziaria in epigrafe nella udienza del, fa presente che nel corso delle operazioni peritali, mediante incontri con le parti ed i legali, ha sviluppato un concreto esperimento conciliativo della controversia che ha fornito gli esiti auspicati, avendo le parti sottoscritto in data accordo stragiudiziale sulle questioni formanti oggetto di lite giudiziaria con l'impegno di non proseguire il giudizio a mezzo del meccanismo dell'art. 309 c.p.c.; pertanto essendo le parti addivenute alla CONCILIAZIONE

della controversia pendente presso il Tribunale, il sottoscritto ringraziando per la fiducia accordata, restituisce i fascicoli di causa chiedendo alla S.V.Ill.ma di essere esonerato dal deposito della relazione peritale.

.....,

Con osservanza

IL CTU INCARICATO

DEPOSITO DELL'ELABORATO PERITALE

La relazione deve essere depositata **telematicamente**, tramite i servizi on line degli uffici giudiziari, entro il termine assegnato nel verbale di conferimento dell'incarico. In caso di mancato deposito nel predetto termine ordinatorio, in mancanza dell'autorizzazione alla proroga del deposito dell'elaborato peritale, può essere fatta valere la nullità relativa della consulenza.

CAUSE DI NULLITÀ DELLA CTU

NULLITÀ FORMALE

Sono cause di nullità formale quelle che attengono alla veste esteriore dell'atto.

Al fine di non incorrere in una simile ipotesi, il CTU deve avere cura di redigere la relazione in lingua italiana e di sottoscriverla.

NULLITÀ SOSTANZIALE

Le cause di nullità sostanziale si concretizzano nella violazione del principio del contraddittorio.

Le più frequenti cause di nullità, in tutto o in parte, della relazione peritale sono rappresentate:

- dall'omessa comunicazione alle parti dell'avviso contenente la data e il luogo di inizio delle operazioni;
- dalla valutazione, per rispondere ai quesiti, di documenti non ritualmente prodotti in causa;
- dall'espletamento di indagini e, in generale, di compiti esorbitanti dai quesiti posti dal giudice, ovvero non consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente.

Attenzione Il CTU deve avere cura di non:

- compiere valutazioni di tipo giuridico per esempio in ordine alla proprietà, alla colpa, all'inadempimento;
- accertare l'esistenza di norme;
- interpretare e valutare prove documentali, in quanto giudizio riservato esclusivamente al giudice.

RESPONSABILITÀ DEL CTU

Il mancato rispetto delle regole processuali può comportare, oltre all'annullamento della relazione peritale, anche delle responsabilità per il CTU che possono essere a carattere **disciplinare, penale e civile**.

PRIVACY

I CTU nell'ambito del loro mandato non devono preoccuparsi di acquisire preventivamente il consenso degli interessati per il trattamento dei dati riconoscibili come "sensibili" in quanto la perizia elaborata dal CTU rientra tra i trattamenti "*effettuati nell'ambito di uffici giudiziari per ragioni di Giustizia*".

Per obbligo deontologico comunque i consulenti sono sempre:

- tenuti a garantire la maggiore sicurezza del trattamento dei dati acquisiti durante l'incarico;
- rispondono penalmente per l'omessa adozione delle misure minime di sicurezza;
- sono sempre soggetti agli accertamenti e controlli da parte dell'Ufficio del Garante.